

# LEGADUE

## STATUTO

### **Art. 1**

#### *Costituzione, denominazione e durata*

1. È costituita tra le società di pallacanestro affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "FIP") partecipanti al secondo campionato professionistico nazionale un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la cui denominazione è: "LEGADUE".
2. A fini operativi la Lega può anche utilizzare nelle sue comunicazioni e nel suo logo la denominazione abbreviata "LEGADUE".
3. La durata della associazione è illimitata.

### **Art. 2**

#### *Sede*

1. La Legadue ha sede in Bologna.
2. L'Assemblea può istituire sedi secondarie; il Presidente può istituire uffici o servizi.

### **Art. 3**

#### *Scopi*

1. La Lega ha lo scopo di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva ed economica delle società e di programmare, gestire e promuovere il campionato e gli eventi da essa organizzati o ad essa delegati, nei tempi e nei modi stabiliti dalla FIP e svolge tutte le attività utili a perseguire tali scopi.

### **Art. 4**

#### *Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro e con le altre leghe*

1. La Legadue aderisce alla FIP, rispettandone lo statuto e i regolamenti, e intrattiene con essa e con le altre leghe ad essa aderenti rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere lo sport della pallacanestro in Italia, salvaguardando la propria autonomia associativa.
2. La Legadue stipula con la FIP, di norma con cadenza quadriennale, una convenzione che disciplinerà le questioni di comune interesse e l'attribuzione alla Legadue delle competenze ad essa delegate, regolandone le modalità di svolgimento, esemplificativamente con riferimento a: l'ordinamento dei campionati; i controlli sulle società associate ai sensi della legge del 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni; la gestione degli arbitri; la gestione della giustizia sportiva; la eleggibilità per i tesseramenti e i trasferimenti dei giocatori; i tesseramenti e i contratti degli sportivi professionisti ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni; l'impiego degli atleti e tecnici delle società associate nelle squadre nazionali; i contributi per lo sviluppo e il miglioramento dei vivai e del settore giovanile; i contributi per lo sviluppo e il miglioramento dei settori arbitrale e tecnico; i criteri e requisiti per la individuazione delle società che possono subentrare nel secondo campionato professionistico nazionale al fine di garantire per ogni stagione sportiva un numero pari di partecipanti.
3. La Legadue può stipulare convenzioni con altre leghe per disciplinare le questioni di comune interesse e per eventualmente condividere uffici o servizi comuni, nonché per giovare di possibili

sinergie.

4. La Legadue intrattiene con le altre leghe europee rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere la pallacanestro professionistica in Europa.
5. Su conforme delibera dell'assemblea, la Legadue può aderire ad altre associazioni e organizzazioni nazionali od internazionali che abbiano per scopo diretto o indiretto la tutela e la promozione degli interessi della pallacanestro professionistica o dello sport professionistico in generale.

## **Art. 5**

### *Associati*

1. Possono far parte della Legadue unicamente le società che hanno diritto di partecipare al secondo campionato professionistico nazionale e che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni della Legadue.
2. Solo le società associate a Legadue hanno diritto a partecipare al relativo campionato professionistico di pallacanestro.

## **Art. 6**

### *Condizioni di ammissione e di permanenza nella Legadue*

1. Le società che detengano o abbiano acquisito titolo sportivo idoneo a partecipare al secondo campionato italiano professionistico di pallacanestro possono essere ammesse a far parte della Lega, o possono rimanervi, se rispettano le condizioni, tempi e requisiti minimi fissati dal Regolamento Tecnico Esecutivo di Lega.

## **Art. 7**

### *Istanza di ammissione e di permanenza*

1. Al fine della verifica delle condizioni e dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento Tecnico Esecutivo, ciascuna società avente diritto alla partecipazione al secondo campionato professionistico nazionale, la quale intenda essere ammessa o confermare l'ammissione alla Legadue e al relativo campionato, deve rispettare tutto quanto previsto in proposito dal Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue.

## **Art. 8**

### *Perdita della qualità di società associata*

1. La qualità di associata si perde:
  - a) per promozione a campionato di serie superiore;
  - b) per retrocessione a campionato di serie inferiore;
  - c) per recesso dalla Legadue o per rinuncia al campionato;
  - d) per cessazione dell'attività;
  - e) per il venir meno per qualsiasi motivo dell'affiliazione alla FIP o per espulsione deliberata dall'Assemblea a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Tecnico Esecutivo, o comunque per condotta incompatibile con la permanenza in Legadue;
  - f) per il venir meno dei requisiti richiesti per la permanenza in Legadue, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del Regolamento Tecnico Esecutivo.
2. In nessun caso la perdita della qualità di associata libera la società dai debiti e dalle obbligazioni nei confronti della Legadue o di altre società associate.

## **Art. 9**

### *Cessioni o trasferimenti*

1. I soci delle società associate hanno piena libertà di cedere le loro partecipazioni societarie ad altri soci o a terzi, fatta salva la disciplina sui conflitti d'interesse di cui al successivo Art. 10 e nel rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal presente Statuto e dai regolamenti della Legadue.
2. Il trasferimento di sede sociale o di gioco da un comune a un altro è possibile solo a seguito di specifica approvazione da parte dell'eventuale altra società associata già presente nel comune di destinazione.

## **Art. 10**

### *Conflitti d'interesse*

1. Nessuna società associata può essere controllata direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto che detenga direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, più del 5 per cento del capitale sociale di un'altra società associata.
2. Il soggetto che acquisisca quote di capitale sociale in violazione del precedente comma 1 è tenuto a cedere entro 30 giorni le quote così acquisite agli altri soci della società associata o a terzi, pena la sanzione della sospensione da qualunque attività o carica sia in ciascuna delle società, di cui possenga quote, sia in Legadue.
4. Nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può svolgere contemporaneamente le stesse o altre funzioni per un'altra società associata.
5. Nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di un'altra società associata, né può finanziarla in alcun modo.
6. Nessun dipendente e nessuno che rivesta cariche o abbia incarichi di alcun tipo nella Legadue può direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di una società associata, né può finanziarla in alcun modo, né può svolgere per essa funzioni di alcun tipo al di fuori di quelle svolte per espresso incarico della Legadue.
7. Nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta che rivesta cariche o abbia incarichi di alcun tipo nella Legadue o in una società associata può scommettere, direttamente o indirettamente, anche tramite interposta persona, su partite di competizioni organizzate dalla Legadue.

## **Art. 11**

### *Diritti e obblighi delle società associate*

1. Le società associate hanno tutti i diritti e gli obblighi fissati dal Regolamento Tecnico Esecutivo di Lega.

## **Art. 12**

### *Organi della Legadue*

1. Sono organi della Legadue:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Direttore Generale (se nominato dall'Assemblea)
  - d) il Segretario Generale (se nominato dal Presidente)
  - e) il Collegio dei Revisori contabili;
  - f) gli organi di giustizia.

## Art. 13

### *L'Assemblea*

1. L'Assemblea è costituita da tutte le società associate ed è convocata in sessione ordinaria almeno due volte all'anno.
2. L'Assemblea è altresì indetta in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta formulata da almeno la maggioranza delle società associate, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è validamente costituita e le deliberazioni sono validamente prese in presenza di almeno la maggioranza delle società associate; essa decide a maggioranza semplice delle società presenti o con diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
4. Non hanno diritto di voto le società associate non in regola con gli adempimenti a favore di Legadue.
5. L'Assemblea, a maggioranza semplice delle società presenti:
  - a) approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga di due mesi decisa dal Presidente, dopo aver esaminato la relazione del Collegio dei revisori contabili;
  - b) elegge il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori contabili e ne determina i compensi;
  - c) designa gli amministratori e i sindaci delle società controllate dalla Legadue, su proposta del Presidente;
  - d) nomina i membri degli organi di giustizia della Legadue, su proposta del Presidente;
  - e) delibera i regolamenti della Legadue e le relative modifiche;
  - f) delibera le modifiche sulla capienza degli impianti di gioco;
  - g) delibera la quota di ingresso e la quota associativa annuale;
  - h) approva il bilancio preventivo non oltre il momento di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  - i) delibera sulla destinazione delle risorse;
  - j) approva gli accordi collettivi con le associazioni rappresentative dei giocatori;
  - k) su proposta del Presidente, approva le convenzioni stipulate con la FIP ai sensi del precedente Art. 4;
  - l) delibera su ogni argomento sul quale ha competenza ai sensi del presente Statuto;
  - m) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.
6. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle società associate:
  - a) nomina e revoca il Direttore Generale su proposta del Presidente;
  - b) delibera l'ammissione delle società alla Legadue e la loro esclusione;
  - c) delibera l'istituzione di sedi secondarie.
7. L'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi delle società intervenute, purché tali due terzi rappresentino la maggioranza delle società associate:
  - a) Elegge il Presidente della Legadue;
  - b) Delibera l'entità della fideiussione bancaria;
  - c) Sfiducia e fa decadere il Presidente perché sia contestualmente eletto un nuovo Presidente;
8. L'Assemblea può modificare il presente Statuto solo se, con la presenza di almeno tre quarti delle società associate, la proposta ottiene il voto favorevole di almeno due terzi delle società presenti.  
L'Assemblea può deliberare la messa in liquidazione e lo scioglimento della Legadue solo se, con la presenza di almeno tre quarti delle società associate la proposta ottiene il voto favorevole di almeno quattro quinti delle società presenti.

## **Art. 14**

### *Svolgimento dell'Assemblea*

1. Il Presidente convoca l'Assemblea con preavviso di almeno otto giorni, a mezzo lettera raccomandata o fax o mail; essa è comunque validamente costituita anche senza convocazione se sono presenti tutte le società associate, il presidente e almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Legadue o, in sua assenza, dal Direttore Generale; la verbalizzazione è curata dal Segretario Generale.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente; ciascuna società può richiedere l'inserimento di argomenti ulteriori facendone motivata richiesta almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le società associate sono rappresentate unicamente dal loro presidente o da un amministratore al quale siano conferiti pieni poteri di rappresentanza e di firma risultanti dai documenti depositati in Legadue.
5. Non può prendere parte all'Assemblea quale rappresentante di società chiunque risulti colpito dalla sanzione di cui all'Art. 3 del Regolamento di Giustizia.
6. Ciascuna società non può essere portatrice di più di una delega conferita da altra società associata, a condizione che la delega sia comunicata alla Legadue dalla società delegante almeno entro l'ora di inizio dei lavori assembleari; in ogni caso la delega non ha efficacia per le votazioni relative alla elezione o nomina a cariche di Legadue.
7. Spettano al Presidente dell'Assemblea la direzione dei lavori assembleari e la determinazione delle modalità procedurali, compreso l'ordine e la limitazione di tempo degli interventi e la scelta del metodo di votazione.
8. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni per le elezioni e nomine alle cariche di Legadue debbono avvenire a scrutinio segreto, con numero di preferenze coincidente con il numero delle cariche vacanti.
9. Partecipano all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto:
  - a) il Presidente, il Direttore Generale e il Segretario Generale della Legadue;
  - b) i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
  - c) le altre persone invitate dal Presidente o dal Direttore Generale della Legadue.

## **Art. 15**

### *Il Presidente della Legadue*

1. Il Presidente è il massimo organo direttivo della Legadue e ne ha tutti i poteri di rappresentanza legale e di firma; dirige l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega per tutti gli aspetti sportivi ed economici.
2. In particolare, il Presidente:
  - a) convoca l'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno;
  - b) presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori senza diritto di voto;
  - c) pianifica le strategie e dà impulso alle attività della Legadue;
  - d) può ricoprire la carica di Direttore Generale se così stabilito dall'Assemblea;
  - e) può designare un Segretario Generale, proponendolo all'Assemblea;
  - f) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea e ne verifica il rispetto;
  - g) negozia e stipula tutti gli accordi e i contratti della Legadue;
  - h) determina la struttura amministrativa della Legadue, assumendo il relativo personale e determinando il relativo trattamento economico;
  - i) nomina consulenti e collaboratori, determinandone gli emolumenti;
  - j) nomina e revoca procuratori della Legadue per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, determinandone i poteri di firma e rappresentanza e gli emolumenti;

- k) predisporre il progetto di bilancio preventivo di esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
  - l) dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti delle società associate;
  - m) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di esercizio che trasmette al Collegio dei revisori contabili e sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
  - n) rappresenta la Legadue avanti autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, o in qualsiasi procedura avanti organi di conciliazione o di arbitrato, nominando all'uopo avvocati e procuratori, anche per giudizi di Cassazione;
  - o) ha ogni altra attribuzione e competenza prevista nel presente Statuto o in regolamenti e deliberazioni della Legadue, o comunque inerente o necessaria per l'esercizio del suo incarico;
  - p) ha facoltà di convocare senza particolari formalità, quando le circostanze lo rendano opportuno e con il fine di discutere delle strategie sportive ed economiche della Legadue, una riunione dei proprietari delle società associate, intesi come i soci di riferimento o comunque le persone che nella sostanza, anche indirettamente o per interposta persona, sono al vertice assoluto della gerarchia di controllo delle società associate;
  - q) propone all'Assemblea gli Amministratori e i Sindaci delle società controllate.
3. Il Presidente resta in carica al massimo per un quadriennio, secondo quanto sarà di volta in volta deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Al termine del mandato è comunque rieleggibile.
  4. L'Assemblea determina se la carica di Presidente è remunerata o a titolo gratuito salvo in ogni caso il rimborso delle spese. Se il Presidente ricopre anche la funzione di Direttore Generale, allo stesso spetta un compenso fisso e/o variabile deliberato dall'assemblea che ne sancisce anche i criteri di determinazione.
  5. Le funzioni del Presidente della Legadue, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Direttore Generale o, in subordine, dal Segretario Generale.
  6. L'Assemblea può sfiduciare e far decadere il Presidente, a condizione che contestualmente elegga un nuovo Presidente, il quale resta in carica per il residuo periodo di durata in carica dello stesso, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
  7. In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente, il Direttore Generale, o in subordine il Segretario Generale, convoca entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, il quale resta in carica per il residuo periodo di durata in carica dello stesso, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

## **Art. 16**

### *Presidente Onorario*

1. L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario fra personalità di rilievo che, con la loro opera, contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali.  
Ai fini dell'elezione è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle società intervenute, purché tali due terzi rappresentino la maggioranza delle società associate.  
Il Presidente Onorario ha funzioni di rappresentatività della Legadue nei rapporti con autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per consentire la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie.  
Partecipa alle Assemblee con diritto di parola ma non di voto.  
Resta in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.

## **Art. 17**

### *Il Direttore Generale e il Segretario Generale di Legadue*

1. Il Direttore Generale e il Segretario Generale della Lega, se nominati, avranno le mansioni specificate nel Regolamento Tecnico Esecutivo di Lega, ove verranno specificati i criteri di nomina.

## **Art. 18**

### *Il Collegio dei revisori contabili*

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti, i quali devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.
2. Il Collegio è eletto dall'Assemblea Generale, resta in carica per quattro esercizi sociali, e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale di durata in carica; i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile.

### **Art. 19**

#### *La giustizia di Lega*

1. L'Assemblea di Lega ha competenza esclusiva sulla giustizia comportamentale delle società, nomina gli organi giudicanti sia di 1° che di 2° grado determinando la specie e l'entità delle sanzioni secondo un apposito regolamento di giustizia da approvare con la maggioranza dei 2/3 delle società.

### **Art. 19**

#### *Esercizio annuale e libri sociali*

1. La gestione della Legadue è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio di ogni anno e termine il 30 giugno dell'anno successivo.
2. La Lega tiene tutti i libri e le scritture contabili previste dalla legge, e comunque deve tenere:
  - a) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea
  - b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei revisori contabili;
  - c) il libro delle decisioni degli organi di giustizia.
  - d) Il libro degli associati.

### **Art. 20**

#### *Fondo Comune*

1. Il fondo comune della Lega è costituito:
  - a) dalle quote d'ingresso;
  - b) dalle sanzioni pecuniarie inflitte alle società associate o ai dirigenti;
  - c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  - d) da ogni erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla Legadue.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Lega ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa, nonché a tutti i servizi resi anche indirettamente dalla Legadue alle società associate.
3. Le quote d'ingresso versate rimangono acquisite al patrimonio della Legadue e costituiscono una riserva da utilizzare solo per finalità istituzionali, salvo quanto previsto dall'articolo 2.3 del Regolamento Tecnico Esecutivo.
4. Il fondo comune è di proprietà di Legadue.

### **Art. 21**

#### *Infrazioni disciplinari*

1. Le società associate conferiscono alla Legadue il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari. La regolamentazione della giustizia comportamentale e le relative sanzioni sono definite nel regolamento di giustizia.

## **Art. 22**

### *Clausola arbitrale per controversie tra Legadue e società*

1. Tutte le società, per effetto della presentazione della domanda di ammissione o per effetto della partecipazione alla Legadue, e come condizione per le stesse ammissione e partecipazione, sono contrattualmente vincolate dalle clausole arbitrali di cui al presente articolo e al successivo Art. 23 con rinuncia espressa ad avvalersi della giustizia ordinaria e di qualsiasi altro procedimento arbitrale, inclusi quelli previsti dalla FIP.
2. Tutte le controversie tra la Legadue e una società associata, o tra la Legadue e una società che ha richiesto di essere ammessa, o tra la Legadue e una società che ha perso per qualsiasi motivo la qualità di associata, relativamente a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso all'ammissione e/o alla partecipazione alla Legadue, ivi incluse la mancata ammissione alla Legadue o la esclusione dalla stessa, ovvero gli eventuali provvedimenti adottati o sanzioni inflitte o garanzie bancarie escusse nei confronti di società associate, nonché comprese tutte quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei regolamenti o provvedimenti della Legadue, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati uno dalla società, uno dalla Legadue ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale è altresì rimessa la nomina o sostituzione degli arbitri cui non abbia provveduto la parte interessata nonché la eventuale integrazione del collegio nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 809 del codice di procedura civile.
3. L'arbitrato ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile; gli arbitri decidono secondo diritto e con obbligo di motivazione.
4. Condizione per la procedibilità dell'arbitrato, nel caso di controversie derivanti da, o connesse a, provvedimenti adottati dalla Legadue e/o sanzioni inflitte a società associate, è in ogni caso il previo esaurimento dei procedimenti davanti agli organi di giustizia della Legadue previsti dal presente Statuto.
5. In caso di controversie dal valore indeterminabile, ai fini della determinazione dei diritti e degli onorari arbitrali le parti concordano di attribuire a tali controversie il valore convenzionale di € 50.000; in ogni caso, le spese di funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate da entrambe le parti in pari misura, salvo il vincolo della solidarietà.
6. In caso di soccombenza della società, la Legadue ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria di cui al precedente Art. 6, comma 1, lett. j), al fine di ottenere le somme ad essa spettanti ed al fine di ottenere e riversare le somme eventualmente dovute agli arbitri.

## **Art. 23**

### *Clausola arbitrale per controversie tra società associate*

1. Tutte le controversie tra società associate o ex-associate relative a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione alla Legadue sono esclusivamente ed inderogabilmente compromesse in arbitri.
2. La società che vuole instaurare l'arbitrato nei confronti di un'altra società deve previamente ed obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, sottoporre la controversia a un tentativo di conciliazione, cui è tenuta a partecipare anche l'altra società; il tentativo di conciliazione è esperito senza particolari formalità dal Direttore Generale della Legadue o da un suo delegato entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
3. Il collegio arbitrale, che procede in via rituale e decide secondo diritto e con obbligo di motivazione solo qualora non si pervenga a una conciliazione fra le parti entro il termine di cui al precedente comma 2, è composto di tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente nominato dal Presidente della Legadue. Gli atti di nomina degli arbitri di parte, di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile, devono essere comunicati anche alla Legadue; il Presidente della Legadue provvede alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto,

alla integrazione del collegio nell'ipotesi di cui all'articolo 809, terzo comma, del codice di procedura civile, nonché alla sostituzione degli arbitri da lui nominati e di quelli che la parte a cui spetta non abbia sostituito.

4. In caso di accordo scritto delle parti o degli arbitri di parte sulla designazione del presidente del collegio, il Presidente della Legadue provvede senz'altro alla nomina del soggetto così designato; in caso di accordo scritto delle parti o degli arbitri di parte su una rosa di candidati, il Presidente della Legadue sceglie il presidente del collegio tra loro mediante sorteggio. Qualora entro quindici giorni dalla nomina del secondo arbitro non sia pervenuta in Lega l'indicazione comune del presidente del collegio o della rosa fra cui presceglie, il Presidente della Legadue incaricherà della nomina il Presidente del Tribunale di Bologna.
5. Il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti ed alla Legadue il lodo entro il termine di giorni 90 dalla costituzione del collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 dal Presidente della Legadue su istanza scritta congiunta delle parti.
6. Il collegio arbitrale condanna la parte soccombente alla rifusione integrale o parziale delle spese ed onorari di lite in favore dell'altra parte, nonché al pagamento integrale o parziale delle spese e del compenso degli arbitri, liquidando nel lodo o in separata ordinanza i relativi importi.
7. In caso di mancata ottemperanza al lodo da parte della società soccombente, la Legadue ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria di cui al precedente Art. 6 comma 1, lett. j), al fine di ottenere e riversare le somme spettanti alla società vittoriosa e al collegio arbitrale.

## **Art. 24**

### *Scioglimento della Legadue*

1. In caso di scioglimento, osservato quanto disposto nell'Art. 17, comma 7, l'Assemblea nomina un liquidatore, scegliendolo fra tre nominativi proposti dal Presidente della Legadue di concerto con il Collegio dei revisori contabili.
2. Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni tutti gli organi sociali.
3. Soddisfatti i creditori, il liquidatore provvederà a ripartire il patrimonio tra le società in proporzione ai relativi apporti al fondo comune.